



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE FEDERALE D'APPELLO

(RG PF 14/2025)

(RGTF 15/2025)

RGCF 01/2026 – RGCG 02/2026

Decisione n.1 del 23 Gennaio 2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Così composta:

- Avv. Marco Baliva – Presidente
- Avv. Stefano Gianfaldoni – Componente
- Avv. Alessandro Oliverio – Componente Relatore

all’udienza del 23 gennaio 2026 ha così deciso sui reclami proposti da:

- Pietro SCHIRRU, tesserato FIDAL n. CA0036
- Federica LAI, tesserata FIDAL n. CA1157

avverso la decisione n. 22/2025 del Tribunale Federale della FIDAL del 22/12/2025

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il presente procedimento trae origine dai reclami (di seguito, singolarmente il “**Reclamo**” o collettivamente i “**Reclami**”) ex Art. 50 del Regolamento di Giustizia (di seguito, “**R.G**”) esperiti da Pietro SCHIRRU e Federica LAI, avverso la decisione n. 22/2025 del Tribunale Federale del 22 Dicembre 2025 (di seguito, la “**Decisione**”). I Reclami sono stati ritualmente notificati il 5 Gennaio 2026.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

2. Con la Decisione impugnata, il Tribunale Federale ha dichiarato il Sig. SCHIRRU responsabile dell'addebito contestatogli dalla Procura Federale per avere percepito personalmente importi a titolo di rimborsi per trasferte in misura superiore rispetto a quanto emerso dai giustificativi presentati al Comitato Regionale FIDAL Sardegna (“**Comitato**”), in violazione dell'Art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 R.G., il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, e del Regolamento Travel Policy FIDAL. Per l'effetto, il Tribunale ha irrogato al medesimo la sanzione dell'inibizione temporanea nella misura di giorni 60.
3. Con la medesima Decisione impugnata, il Tribunale Federale ha altresì dichiarato la Sig.ra LAI colpevole dell'addebito contestatogli dalla Procura Federale per avere effettuato e consentito, quale referente amministrativo di fatto del Comitato, una gestione negligente delle risorse federali, con particolare riguardo ai rimborsi chilometrici erogate per le trasferte, in violazione dell'Art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 R.G., il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e del Regolamento Travel Policy FIDAL. Per l'effetto, il Tribunale ha irrogato alla medesima la sanzione dell'inibizione temporanea nella misura di giorni 130.
4. Il fatto e lo svolgimento del procedimento dinanzi il Tribunale Federale è stato puntualmente descritto nella Decisione impugnata, e, in questa sede, vengono riportati i suoi punti salienti per ragioni di chiarezza espositiva della presente decisione.
5. Il procedimento di primo grado aveva inizio a seguito delle indagini avviate dalla Procura Federale in data 11 marzo 2025 sulla scorta dalle relazioni redatte dal Commissario Straordinario del Comitato, Dott. Alessandro Londi. Tali relazioni evidenziavano diverse anomalie gestionali, ed in particolare circa la congruità dei rimborsi chilometrici erogati.
6. Nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale procedeva all'acquisizione di documenti e all'audizione di persone informate sui fatti, tra cui la Sig.ra Donatella Giovanelli – dipendente FIDAL presso il settore amministrativo incaricata di revisionare l'attività amministrativa del Comitato Regionale Sardegna – la quale rappresentava criticità sistematiche nel controllo delle distanze chilometriche autocertificate rispetto ai tragitti effettivi.
7. In data 10 settembre 2025, il Sig. SCHIRRU veniva ascoltato personalmente dalla Procura Federale, sede nella quale ha rivendicato la propria correttezza, giustificando le discrepanze rilevate con deviazioni stradali obbligatorie e necessità logistiche legate al trasporto di materiali federali. In data 11 settembre 2025, la Sig.ra LAI depositava una nota in cui contestava la qualifica di Segretario



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- Generale del Comitato attribuitale dalla Procura Federale, evidenziando come non vi fosse alcuna delibera di nomina, e che la stessa lavorava presso il Comitato con la qualifica professionale "B4" (addetto di segreteria e funzionamento), il quale non prevede mansioni di responsabile amministrativa.
8. Con l'atto di deferimento del 6 ottobre 2025 la Procura contestava al Sig. SCHIRRU di "avere percepito personalmente importi, a titolo di rimborси per trasferte effettuate, di gran lunga superiori rispetto a quanto emerso dai giustificativi presentati al Comitato Regionale, in palese spregio della normativa federale e dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. Con le aggravanti di cui all'Art. 9.3 R.G., lett. H) e k) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e per avere commesso l'illecito per conseguire un vantaggio. Violazione Art. 6 Statuto Federale; Art. 1.1, 1.13 e 2 R.G.; artt. 1, 2, 9 e 10 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché il Regolamento rimborси e trasferte FIDAL – Travel Policy. Si contestano le aggravanti di cui all'Art. 9.3, lett. a), h), k) R.G".
9. Con il medesimo atto di deferimento, veniva ascritte alla Sig.ra LAI diverse condotte, tra cui quelle di aver:
- "effettuato e consentito una gestione negligente delle risorse federali, con riguardo ai rimborси chilometrici erogati per le trasferte [...] omettendo un effettivo controllo sui giustificativi e sulle somme effettivamente dovute, nonché impedendo la prescritta tracciabilità delle risorse così destinate, consentendo l'utilizzo di importi in contanti prelevati mediante la carta bancomat del Comitato Regionale";
 - "consentito l'erogazione di importi, a titolo di rimborси per trasferte effettuate dai sig.ri Sergio Lai e Pietro Schirru, di gran lunga superiori rispetto a quanto emerso dai giustificativi presentati al Comitato Regionale"; [...]
10. Con memoria difensiva depositata in data 23 ottobre 2025, il Sig. SCHIRRU rassegnava articolate controdeduzioni sollevando plurime eccezioni:
- In rito: eccepiva la decadenza dall'azione disciplinare per violazione dei termini di durata delle indagini ex Art. 59 R.G., sostenendo che il termine doveva decorrere dal 25 febbraio 2025 (data di ricezione delle relazioni Londi) piuttosto che dall'11 marzo 2025 (data in cui il Procuratore Federale Avv. Michele Ponzetti ha delegato alle indagini il Procuratore Federale aggiunto Avv. Matteo Annunziata). Contestava altresì la tardività del deferimento ex Art. 56.4 R.G.,



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

effettuato, secondo il reclamante, oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione/memoria, fissando tale termine al 2 ottobre 2025, in contrasto, quindi, con la data del deferimento i.e. 6 ottobre 2025

- Nel merito: contestava la metodologia di calcolo dei rimborsi chilometrici basata esclusivamente su strumenti digitali, rilevando che gli stessi non tenessero conto delle deviazioni obbligatorie per i perenni lavori sulle strade regionali, in particolare la SS 131. Argomentava altresì che tutte le richieste di rimborso corrispondevano a chilometraggi realmente percorsi dove le discrepanze chilometriche contestate derivavano dalla necessità logistica del Sig. SCHIRRU di recarsi dal luogo di residenza a Cagliari per il ritiro/scarico di materiali federali (computer, stampanti, gonfiabili) prima e dopo ogni gara.
11. Con memoria difensiva depositata in data 25 ottobre 2025, la Sig.ra LAI ribadiva l'inquadramento di livello B4 privo di responsabilità gestionali e sosteneva che i rimborsi chilometrici fossero calcolati sulla base di un importo per chilometro maggiorato, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Comitato, mentre il maggior chilometraggio risultava allungato per ragioni oggettive logistiche e di viabilità stradale.
12. Dinanzi al Tribunale Federale il procedimento si caratterizzava in una articolata fase istruttoria e dibattimentale svoltasi in distinti momenti:
- Udienza del 3 novembre 2025: in tale sede, si discutevano le eccezioni di rito e le istanze istruttorie formulate nella memoria difensiva del Sig. SCHIRRU. All'esito della discussione, il Tribunale si riservava;
 - Ordinanza istruttoria del 4 novembre 2025: sciogliendo la riserva, il Tribunale Federale dichiarava l'inammissibilità delle richieste istruttorie, ritenendole superflue e non rilevanti ai fini del decidere. Di contro, il Collegio di prime cure disponeva d'ufficio, ex Art. 49.1 R.G., l'acquisizione di alcuni documenti, tra i quali: le note spesa oggetto del deferimento, il contratto di lavoro della Sig.ra LAI, la relazione, ove redatta della Sig.ra Giovannelli, la relazione del Revisore dei Conti Dr. Scaffidi sul consuntivo 2024 del Comitato, e le Travel Policy FIDAL per gli anni 2022-2024;
 - Udienza del 24 novembre 2025: il Tribunale Federale procedeva all'audizione personale del Sig. SCHIRRU, il quale ribadiva la correttezza del proprio operato. In tale occasione, la difesa del Sig. SCHIRRU eccepiva, altresì, l'inutilizzabilità della documentazione acquisita d'ufficio dal



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Tribunale Federale *ex Art. 49.1 R.G.*, definendo l'ordinanza "*nulla e abnorme*" per asserita lesione del diritto di difesa e per aver consentito alla Procura Federale di sanare lacune istruttorie delle indagini. Il Tribunale Federale sentiva altresì la difesa della Sig.ra LAI, la quale, oltre ad avanzare la medesima eccezione *ex Art. 59 R.G.*, nel merito sottolineava come le competenze del Presidente del Comitato Regionale *ex artt. 27-28 Statuto FIDAL* riguardano l'attuazione delle linee direttive - tecniche e agonistiche - approvate dalla assemblea regionale, mentre la vigilanza gestionale e amministrativa spetta alla FIDAL stessa. Stabiliva inoltre che l'indennità chilometrica prevedesse una dichiarazione di responsabilità dell'interessato, senza obbligo di controllo di chi effettua il pagamento eliminando, pertanto, ogni colpevolezza nei confronti della Sig.ra LAI.

13. All'esito dell'ultima udienza il Tribunale Federale dichiarava la responsabilità disciplinare del Sig. SCHIRRU e della Sig.ra LAI, pronunciando la Decisione oggi impugnata.
14. Con riguardo alle questioni di rito, il Tribunale Federale rigettava l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare *ex Art. 59 R.G.* stabilendo che stabilendo che il *dies a quo* per il computo dei termini di indagine nei fatti decorreva dalla data in cui il Procuratore Federale "*iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti*" e non nel giorno in cui la Procura Federale riceve la segnalazione. Questo perché, secondo il Tribunale Federale, va "*lasciato all'inquirente un lasso di tempo per valutare la notizia di presunto illecito prima che insorga l'obbligo di iscrizione*". Da ciò ne deriva che la data iniziale da cui effettuare il calcolo dei termini doveva essere fissata all'11 marzo 2025 rendendo pertanto tempestive le successive proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport e la notifica dell'avviso di conclusione indagini.
15. Il Tribunale Federale rigettava altresì l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione acquisita d'ufficio, ritenendo che il potere istruttorio sia stato esercitato nel rispetto dell'*Art. 49.1 R.G.* in quanto finalizzato alla ricerca della verità materiale senza arrecare alcun vulnus al diritto di difesa.
16. Nel merito, la Decisione confermava la validità della metodologia di calcolo dei rimborsi chilometrici utilizzata dalla Sig.ra Giovannelli. Il Tribunale Federale ha infatti ritenuto che il ricorso a sistemi di rilevazione digitale costituisca un parametro oggettivo e attendibile per verificare la congruità dei rimborsi al fine di garantire la trasparenza amministrativa. Con specifico riferimento alle spiegazioni addotte dal Sig. SCHIRRU (le deviazioni per lavori stradali e le soste logistiche a Cagliari per il ritiro/scarico di materiali federali), il Tribunale Federale le riteneva insufficienti a





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

giustificare le sistematiche discrepanze chilometriche rilevate, osservando altresì che tali necessità logistiche non risultavano documentate né preventivamente autorizzate, configurando una rendicontazione negligente dei rimborsi da parte del richiedente.

17. Con riguardo al merito della posizione della Sig.ra Federica LAI, il Tribunale Federale riteneva provato che le funzioni da essa esercitate travalicassero ampiamente il mero inquadramento contrattuale di addetta di segreteria (livello B4). Nello specifico Il Collegio di prime cure evidenziava come la Sig.ra LAI, pur in assenza di una formale nomina organica, abbia concretamente agito quale fulcro operativo e amministrativo del Comitato, interfacciandosi come tale direttamente con la FIDAL. E proprio come persona o punto di riferimento responsabile dell'amministrazione regionale la Sig.ra LAI ha omesso un effettivo controllo sui giustificativi dei rimborsi chilometrici, che avrebbe potuto effettuare anche solo a campione, e sulle somme effettivamente dovute. Il Tribunale Federale inoltre riscontrava che vi sia stata un'omessa vigilanza da parte della Sig.ra LAI sulla tracciabilità delle risorse destinate ai rimborsi.
18. In conclusione, valutata l'entità complessiva del danno patrimoniale cagionato alla Federazione e la natura delle violazioni, il Tribunale Federale irrogava al Sig. SCHIRRU la sanzione dell'inibizione temporanea per giorni 60 mentre alla Sig.ra LAI la medesima sanzione per giorni 130, ritenendole entrambe proporzionate alla gravità dei fatti accertati.
19. Con l'odierno Reclamo, la difesa del Sig. SCHIRRU deduce articolati motivi di censura avverso la Decisione distinguendo tra vizi di natura procedurale e questioni di merito.
20. Sui vizi procedurali, e ricalcando quanto già prodotto in sede di memoria difensiva in I grado, il Sig. SCHIRRU continua a lamentare la violazione dei termini di durata delle indagini *ex Art. 59 R.G.*, ribadendo che il *dies a quo* per l'espletamento dell'attività inquirente sarebbe dovuto iniziare già il 25 febbraio 2025 (data della notizia dei fatti rilevanti oggetto del deferimento) e, pertanto, tutte le proroghe successive e l'attività istruttoria compiuta oltre il 26 aprile 2025 devono ritenersi tardive e gli atti inutilizzabili.
21. Sotto altro profilo procedurale, il reclamante eccepisce la tardività del deferimento. Secondo tale tesi, il termine di 30 giorni previsto dall'Art. 56.4 R.G. sarebbe decorso ininterrottamente dall'8 agosto 2025 (data di deposito della memoria difensiva in fase istruttoria), contestando che l'audizione del Sig. SCHIRRU occorsa il 10 settembre 2025, non avrebbe dovuto spostare in avanti il termine entro il quale il Procuratore Federale poteva esercitare l'azione disciplinare.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

22. Il Sig. SCHIRRU ulteriormente censura come "nullo e abnorme" l'ordinanza istruttoria del Tribunale Federale del 4 novembre 2025, con la quale veniva ammessa l'acquisizione d'ufficio ex Art. 49.1 R.G. di documenti non facenti parte del fascicolo d'indagine e pervenuti oltre i termini, sanando così illegittimamente lacune istruttorie della Procura Federale. Parallelamente, lamenta la lesione del diritto di difesa derivante dall'inammissibilità delle prove testimoniali e delle richieste di informazioni all'ANAS volte a dimostrare l'effettiva percorrenza dei tragitti.
23. Da ultimo, in seno al proprio gravame, il Sig. SCHIRRU formula istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, adducendo un grave pregiudizio derivante dall'esecuzione della sanzione.
24. Nel merito, il reclamante contesta l'inattendibilità dei parametri digitali utilizzati per il calcolo dei rimborsi chilometrici, in quanto privi di portata fidefacente e inidonei a rappresentare i percorsi effettivamente seguiti, le condizioni della viabilità e le necessarie deviazioni dovute ai lavori stradali, ribadendo la correttezza del chilometraggio autocertificato, giustificato dalle imprescindibili necessità logistiche di recarsi presso la sede di Cagliari per il ritiro e la riconsegna delle attrezzature federali (computer, stampanti, gonfiabili) prima e dopo ogni gara, circostanza che rendeva i percorsi effettuati oggettivamente più lunghi rispetto a quelli standard calcolati digitalmente.
25. Per quanto riguarda il secondo Reclamo, la difesa della Sig.ra LAI deduce articolati motivi di censura avverso la Decisione distinguendo anch'essa tra vizi di natura procedurale e questioni di merito.
26. In via pregiudiziale la Sig.ra LAI eccepisce - come già argomentato dal Sig. SCHIRRU - la decadenza del potere disciplinare per violazione dell'Art. 59.3 R.G. sostenendo che il *dies a quo* per il computo del termine di durata delle indagini della Procura Federale, vada individuato nel 25 Febbraio 2025 (data della notizia dei fatti rilevanti oggetto del deferimento) e non nell'11 marzo 2025 (data del conferimento della delega al sostituto Procuratore Federale), con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi alla scadenza del termine e decadenza dall'azione disciplinare. Secondo la reclamante i principi di tassatività e perentorietà dei termini procedurali impongono che la discrezionalità della Procura di valutare preliminarmente se una notizia di un presunto illecito vada iscritto nel registro non possa tradursi nella facoltà di posticipare arbitrariamente l'avvio del computo dei termini di durata delle indagini. Secondo la Sig.ra LAI, pertanto, "*il momento in cui*



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

l'organo inquirente acquisisce la notizia di un fatto potenzialmente rilevante segna l'effettivo inizio dell'attività investigativa, anche se meramente valutativa".

27. La Sig.ra LAI, inoltre, in via istruttoria, richiede a codesta Corte di richiedere d'ufficio ex Art. 50.6 R.G. copia del registro delle notizie di fatti o atti rilevanti della Procura Federale.
28. Nel merito, la reclamante ribadisce il difetto di soggettività passiva e l'erronea qualificazione del ruolo: visto il suo inquadramento al livello B4, non le sarebbero potuti competere quei doveri di vigilanza e controllo contabile sulle note spese dei rimborsi chilometrici. Doveri che invece l'ordinamento federale riserva al Segretario (livello d'inquadramento C) o al Presidente del Comitato Regionale.
29. La Sig.ra LAI, infine, censura la sanzione inflitta contestandone la sua sproporzionalità (130gg di inibizione temporanea), ritenuta manifestamente eccessiva e non graduata rispetto all'effettiva portata dei fatti e al ruolo subalterno da essa ricoperto all'interno dell'apparato amministrativo del Comitato.
30. Anche la Procura Federale si costituisce in giudizio producendo una breve memoria dove nel richiedere il rigetto dei Reclami e la conferma della decisione del Tribunale Federale, produce, *ex adverso* la congiunta eccezione preliminare ex Art. 59.3 R.G. sul *dies a quo* del termine di durata delle indagini, lo *screenshot* del portale di Giustizia Sportiva FIDAL dal quale si evince che l'iscrizione del procedimento sia avvenuta l'11 marzo 2025.
31. All'udienza di discussione dinanzi la Corte del 23 gennaio 2026, tutte le parti si sono rimesse integralmente alle rispettive memorie, laddove il Sig. SCHIRRU insiste sulle eccezioni preliminari di rito ed altresì contesta l'ammissibilità e rilevanza dello *screenshot* prodotto dalla Procura Federale, mentre nel merito ribadisce la correttezza della propria condotta, chiedendo pertanto l'accoglimento del Reclamo. Analogamente la Sig.ra LAI, oltre alle eccezioni preliminari di rito, contesta alla Procura Federale che dalla semplice presa visione dello *screenshot* non sia possibile dedurre la data di iscrizione del procedimento, mentre nel merito insiste che la stessa non aveva competenze contrattuali per effettuare controlli e contabilizzazioni sui rimborsi chilometrici, concludendo quindi per l'accoglimento del Reclamo. La Procura Federale, di contro, oltre a rimarcare che l'attestazione della data di iscrizione del procedimento può avvenire solo tramite l'iscrizione telematica nel portale di Giustizia Sportiva FIDAL, chiede conferma della Decisione in ogni sua parte.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

32. La Corte, a seguito della discussione, si riunisce in camera di consiglio all'esito della quale adotta la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

33. In via pregiudiziale, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sanzione irrogata in primo grado, formulata dal Sig. SCHIRRU ex Art. 50.4 R.G.. Il reclamante fonda tale richiesta sul presupposto di un asserito "*grave e irreparabile pregiudizio*" derivante dall'esecuzione della sanzione dell'inibizione per 60 giorni. L'istanza non merita accoglimento. Secondo questa Corte, la sospensione dell'efficacia esecutiva di una decisione di primo grado è provvedimento di natura eccezionale, subordinato all'esistenza del *periculum in mora*. Il Sig. SCHIRRU non ha fornito alcuna prova di un pregiudizio che esorbiti dalla normale afflittività insita nella sanzione disciplinare. Ne consegue che l'istanza di sospensione deve essere respinta, confermando la piena esecutività della decisione impugnata nelle more del presente giudizio.

34. Ancora in via pregiudiziale, la Corte è chiamata a vagliare l'eccezione, sollevata congiuntamente dai reclamanti SCHIRRU e LAI, concernente la pretesa violazione dei termini di durata delle indagini. Sostengono i reclamanti che il *dies a quo* per il computo del termine previsto dall'Art. 59.3 R.G. debba farsi risalire al 25 febbraio 2025, data in cui la Procura Federale ha ricevuto le relazioni del Commissario Straordinario, con la conseguenza che l'attività istruttoria successiva al 26 aprile 2025 sarebbe affetta da inutilizzabilità.

35. Questa Corte, in via assorbente e pregiudiziale rispetto alle risultanze documentali, intende confermare l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale Federale, ritenendo che il termine per l'espletamento delle indagini decorra correttamente dall'11 marzo 2025, data del conferimento della delega al Sostituto Procuratore. Tale conclusione poggia su un'interpretazione teleologica e sistematica dell'Art. 59 R.G. Sebbene la norma sia preordinata a garantire la celerità dei procedimenti disciplinari, il *dies a quo* non può essere meccanicamente ancorato alla data di ricezione di una notizia di illecito. Infatti, al fine di garantire l'efficacia e la serietà dell'azione disciplinare, deve essere riconosciuto alla Procura Federale un ragionevole *spatium deliberandi* per vagliare la fondatezza e la rilevanza dei fatti prima di procedere alla formale iscrizione nel registro. Tale discrezionalità tecnica è presupposto ineludibile per l'esercizio del potere inquirente e non può essere compressa in un automatismo che ne vanificherebbe la funzione.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

36. Inoltre, sul piano del dato testuale, si osserva come il legislatore endofederale, laddove avesse voluto legare il decorso del termine alla ricezione dell'informativa, lo avrebbe espressamente positivizzato nell'Art. 59.3 R.G.
37. Il convincimento di questa Corte, già maturato sul piano interpretativo, trova peraltro definitiva e inoppugnabile conferma nell'elemento probatorio prodotto dalla Procura Federale, dal quale emerge con chiarezza che l'iscrizione del procedimento è avvenuta in data 11 marzo 2025, rendendo pertanto tempestive tutte le successive proroghe e l'atto di conclusione indagini del procedimento di I grado.
38. Il Sig. SCHIRRU eccepisce altresì l'estinzione del potere disciplinare, assumendo che il deferimento, notificato il 6 ottobre 2025, sarebbe intervenuto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'Art. 56.4 R.G., che a suo dire sarebbe spirato il 2 ottobre 2025. Evidentemente la sua tesi si fonda sull'assunto che, in caso di contestuale presentazione di memoria e richiesta di audizione, il termine debba decorrere dal primo degli eventi occorsi. Anche questa eccezione non merita accoglimento. La Corte aderisce alla ricostruzione cronologica operata dal Giudice di prime cure, la quale appare coerente con il dettato regolamentare e con la prassi procedurale. Il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare non può che decorrere dal momento in cui si è perfezionata l'intera sequenza difensiva garantita all'inculpato nella fase pre-dibattimentale. Dall'esame degli atti emerge che il procedimento ha seguito una scansione temporale regolare, in cui l'attività della Procura Federale si è mossa nel solco delle prerogative istruttorie e difensive concesse. Ne consegue che il deferimento deve considerarsi pienamente tempestivo, essendo stato emesso entro i termini risultanti dal computo corretto della sospensione feriale e delle attività della fase inquirente.
39. Infine, deve essere respinta l'eccezione del Sig. SCHIRRU concernente l'asserita nullità o "abnormità" dell'ordinanza con la quale il Tribunale Federale ha disposto d'ufficio l'acquisizione di ulteriore documentazione (i.e. le note spesa oggetto del deferimento, il contratto di lavoro della Sig.ra LAI, la relazione, ove redatta della Sig.ra Giovannelli, la relazione del Revisore dei Conti Dr. Scaffidi sul consuntivo 2024 del Comitato, e le Travel Policy FIDAL per gli anni 2022-2024).
40. Il gravame lamenta che tale integrazione documentale avrebbe sanato indebitamente le carenze dell'impianto accusatorio. Ma sostenere la nullità ed abnormità di un provvedimento con cui il Giudice acquisisce documenti ritenuti indispensabili per il decidere significa non solo ignorare il



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

dato letterale dell'Art. 49 R.G., ma tentare di svuotare di contenuto una norma cardine del processo sportivo. Il potere del Tribunale Federale di disporre d'ufficio "*qualsiasi mezzo di prova*" non è una facoltà accessoria, bensì lo strumento attraverso il quale l'organo giudicante persegue il fine ultimo della verità materiale, che sovrasta e informa l'intera giustizia sportiva. L'eccezione avanzata, volta a limitare il potere istruttorio del Giudice ai soli atti conferiti dalle parti entro termini decadenziali, poggia su un'erronea visione del sistema di giustizia endofederale.

41. Nel caso in esame l'acquisizione di documenti contabili e regolamentari già esistenti nel patrimonio della Federazione non costituisce un *vulnus* al diritto di difesa, bensì un atto dovuto per garantire una decisione fondata su dati oggettivi. La rilevanza di tali documenti, del resto, è confermata dal loro valore probatorio determinante nella decisione di primo grado, a riprova della correttezza della scelta istruttoria operata dal Tribunale Federale. L'ordinanza non presenta quindi alcun carattere di abnormità, muovendosi nel perimetro della legalità procedurale.
42. Sul punto, a questa Corte preme sottolineare come la tesi del reclamante finirebbe per scardinare l'architettura stessa del Regolamento di Giustizia, il quale si fonda su una netta e strutturale ripartizione di funzioni tra la Procura Federale ed il Tribunale Federale (o Corte d'Appello). Se il Tribunale Federale fosse vincolato *sic et simpliciter* alle risultanze istruttorie fornite dalla Procura Federale, esso degraderebbe a mera estensione o braccio operativo dell'ufficio inquirente, pregiudicandone l'imparzialità e la natura giurisdizionale. Proprio l'esercizio del potere *ex officio ex Art. 49 R.G.* (o *ex Art. 50.6 R.G.* per la Corte d'Appello) è lo strumento attraverso cui l'organo giudicante riafferma la propria autonomia e terzietà: il Giudice non aiuta l'accusa, ma agisce in piena indipendenza per approfondire aspetti necessari e finalizzati a una decisione *cognita causa*, garantendo così la propria terzietà. La pretesa che il Giudice debba restare inerte di fronte alla necessità di approfondimento istruttorio è dunque paleamente contraria ai principi di un giusto processo sportivo, che vede nella distinzione tra chi indaga e chi giudica la garanzia fondamentale di imparzialità.
43. Passando all'esame del merito del Reclamo esperito dal Sig. SCHIRRU, questa Corte ritiene che le risultanze istruttorie emerse già nel giudizio di prime cure, ed ulteriormente vagilate in questa sede, confermino integralmente la responsabilità del tesserato in ordine alla condotta contestata.
44. La Corte osserva che il fulcro della contestazione risiede nella sistematica indicazione di chilometraggi superiori rispetto alle distanze standard previste per le trasferte effettuate. Sebbene



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

il reclamante abbia tentato di giustificare tali discrepanze adducendo la necessità di deviazioni stradali dovute a cantieri o l'esigenza logistica di transitare presso la sede del Comitato a Cagliari per il ritiro di materiali federali, ciò che rileva in questa sede non è l'astratta possibilità che tali deviazioni siano avvenute, bensì la modalità di rendicontazione delle stesse. È emerso in maniera inconfondibile che il Sig. SCHIRRU, all'atto della presentazione delle richieste di rimborso, ha omesso qualsiasi nota esplicativa o documentazione integrativa volta a giustificare lo scostamento chilometrico. Tale condotta configura una palese negligenza come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale. Secondo questa Corte, infatti, l'onere di trasparenza gravante sul tesserato che attinge a fondi federali impone che ogni spesa o rimborso sia non solo reale, ma chiaramente intelligibile e verificabile dall'amministrazione.

45. Ulteriormente, la Corte osserva che la soglia di diligenza richiesta al Sig. SCHIRRU non fosse affatto gravosa: sarebbe stato sufficiente, infatti, apporre una breve nota a margine della richiesta di rimborso per segnalare la deviazione o il passaggio logistico a Cagliari. Lo "sforzo" richiesto per adempiere correttamente ai propri doveri di correttezza era dunque minimo, il che rende la condotta omissionis ancor più censurabile sotto il profilo della colpa negligente.
46. In conclusione, ritenuta provata la condotta negligente e la conseguente violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, questa Corte ritiene congrua la sanzione irrogata dal Tribunale Federale. La misura dell'inibizione temporanea per giorni 60 appare proporzionata alla natura reiterata delle omissioni e all'entità del disservizio amministrativo arrecato, fungendo da necessario richiamo al rispetto dei doveri di rigore e trasparenza nella gestione delle risorse federali. Il Reclamo del Sig. SCHIRRU deve, pertanto, essere rigettato.
47. Passando all'esame del Reclamo proposto dalla Sig.ra LAI, la Corte osserva come i motivi di dogliananza si incentrino prevalentemente sulla contestazione del ruolo di "Segretario di fatto" e sulla pretesa estraneità della tesserata ai compiti di vigilanza contabile, in ragione del suo inquadramento contrattuale (livello B4) all'interno della FIDAL. Tali argomentazioni pur tuttavia non possono essere accolte.
48. Ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare endofederale, ciò che rileva in questo procedimento d'appello non è l'astratta qualificazione di una mansione lavorativa, bensì la valutazione della condotta concretamente attuata dalla tesserata con rispetto ai canoni di lealtà, probità e correttezza sanciti dal Regolamento di Giustizia e dal Codice di Comportamento Sportivo



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

del CONI. La verifica della responsabilità disciplinare deve quindi prescindere dall'esatto inquadramento contrattuale o della qualifica formale della Sig.ra LAI all'interno dell'organigramma del Comitato. In questa sede, pertanto, non compete alla Corte sindacare eventuali violazioni del contratto di lavoro o la legittimità delle mansioni assegnate sotto il profilo giuslavoristico. Ciò che rileva è la condotta materiale posta in essere dalla reclamante.

49. Orbene, è emerso in modo inconfutabile che la Sig.ra LAI gestisse in via operativa e sostanziale la procedura dei rimborsi chilometrici del Comitato e, in tale veste, era tenuta ad osservare i doveri di lealtà, probità e correttezza previsti dall'Art. 2 del R.G. e dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI, così come contestato dalla Procura Federale. Chi gestisce risorse federali, a qualunque titolo, è gravato dall'obbligo di improntare la propria azione alla massima trasparenza e alla tutela dell'integrità del patrimonio dell'ente.

50. Questa Corte, quindi, concorda integralmente con il Tribunale Federale nel ritenere che vi sia stata una gestione paleamente negligente dei rimborsi chilometrici. La Sig.ra LAI ha omesso qualsivoglia attività di controllo o filtro sui giustificativi presentati dai tesserati, consentendo l'erogazione di somme non congrue o non documentate. Non è accettabile la tesi difensiva secondo cui tali verifiche non rientrassero nelle sue mansioni: avendo assunto la gestione materiale della pratica, era suo preciso dovere assicurarsi che le richieste fossero conformi alla Travel Policy. L'omissione di tali verifiche configura una colpa grave, lesiva del vincolo fiduciario che lega la tesserata alla FIDAL.

51. Sebbene la responsabilità nel merito sia confermata, la Corte ritiene di dover accogliere parzialmente il reclamo della LAI con riferimento al trattamento sanzionatorio, procedendo all'esclusione delle circostanze aggravanti applicate in primo grado.

52. In primo luogo, non può trovare applicazione l'aggravante di cui all'Art. 9.3 lett. a) R.G. (*"abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dalle funzioni"*). Tale circostanza è strettamente ancorata alla posizione formale e ai poteri di cui il soggetto è investito nell'organizzazione dell'ente. Essendo stato provato che la Sig.ra LAI possedeva una qualifica di livello B4, ella non disponeva, almeno formalmente, di poteri decisionali o di una funzione apicale tale da poter configurare un "abuso" o una violazione di doveri d'ufficio in senso tecnico-formale. La sua condotta, pur negligente sul piano materiale, non può essere gravata da un'aggravante legata a funzioni che esulavano dalla sua qualifica ufficiale.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

53. Parimenti, va esclusa l'aggravante di cui all'Art. 9.3 lett. h) R.G. relativa alla "*rilevanza del danno patrimoniale*". Secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, la rilevanza del danno non può essere valutata in termini assoluti, ma deve essere commisurata a un contesto economico più ampio, rapportandola al complesso delle risorse e del bilancio del Comitato. In tale prospettiva sistematica, il danno prodotto, pur sussistente, non raggiunge la soglia della "*particolare rilevanza*" richiesta dalla norma per giustificare un inasprimento della sanzione.
54. Conseguentemente, venute meno le circostanze aggravanti, la sanzione irrogata dal Tribunale Federale deve essere riformata. La Corte determina pertanto la sanzione finale nella misura di 90 (novanta) giorni di inibizione temporanea, corrispondente alla sanzione base individuata dal primo giudice, ritenuta congrua alla luce della gravità della condotta negligente accertata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Rigetta il reclamo proposto dal Sig. Pietro SCHIRRU e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'inibizione temporanea per giorni 60 (sessanta);
- Accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Sig.ra Federica LAI e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico della stessa nella misura di giorni 90 (novanta) di inibizione temporanea;
- Dispone l'incameramento della tassa reclamo per il Sig. SCHIRRU e la restituzione della stessa per la Sig.ra LAI

Manda alla Segreteria per gli incumbenti di competenza

Così deciso in Roma, 23 gennaio 2026

Depositato in Segreteria il 29 gennaio 2026



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La Corte Federale di Appello

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Il Componente relatore

Avv. Alessandro Oliverio